



## COMUNE DI BARI

Ordinanza

2018/02575

2018/250/00315

### Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene

**Data Adozione:** 20/12/2018

**Altri Settori:**

**Estensore:** Serafina Busano

**Sottoscrizione** Apposto

**Sindaco:**

**OGGETTO:** GESTIONE TEMPORANEA RIFUGI PER CANI RANDAGI SUL TERRITORIO CITTADINO – GESTIONE DEL CANILE SANITARIO VIA MILELLA N.99 - Z.I.

<b>Responsabili procedimento</b>	<b>Data Visto</b>
Vincenzo Campanaro	19/12/2018
<b>Sindaco</b>	<b>Data Sottoscrizione</b>
Antonio Decaro	APPOSTA IL 20/12/2018



COMUNE DI BARI

**IL SINDACO**

**RICHIAMATE** le seguenti Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti:

- n.2010/543 del 21/7/2010,
- n.2014/01477 del 30/12/2014, n.2012/00260 del 02/03/2012, n.2014/00625 del 17/6/2014;
- n.2014/01477 del 30/12/2014;
- n.2016/00127 del 27/01/2016, con la quale, fra l'altro, è stato attivato il canile sanitario presso la struttura in via dei Fiordalisi – Z.I., affidando la gestione temporanea del servizio all'associazione di protezione animalista Nati per Amarti;
- n.2017/01672 del 09/10/2017;

**CONSIDERATO** che i suddetti provvedimenti sono stati adottati con lo scopo di tutelare l'incolumità e l'igiene pubblica in relazione al proliferare di cani vaganti sul territorio del Comune, dovuto al reiterarsi di atti di abbandono da parte di ignoti, nonostante le campagne di sterilizzazione attuate in collaborazione con la Azienda Sanitaria Locale Bari e le campagne di sensibilizzazione alla lotta contro l'abbandono attuate dal Comune di Bari;

**RILEVATO** che l'O.S. n.2010/00543 del 21 luglio 2010 ha stabilito, fra l'altro, che:

- *“... le aree/strutture nelle quali le Associazioni animaliste tengono custoditi gli animali, come è risultato a seguito di recente verifica disposta dalla Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità con l'ausilio di un medico veterinario, i cui esiti sono agli atti d'ufficio:*
- *non risultano, nella generalità dei casi, autorizzate dalla ASL competente e non rispondono in pieno a quanto stabilito dalle normative vigenti;*
- *non vi sono in Provincia di Bari altre strutture che potrebbero accogliere gli animali attualmente detenuti dalle associazioni ambientaliste, come risulta dall'esito di gara pubblica recentemente espletata ed andata deserta;*
- *comunque è stato constatato che le Associazioni complessivamente garantiscono il benessere di un cospicuo numero di animali, non essendo state rilevate fattispecie penalmente rilevanti di maltrattamenti o denutrizione degli animali, e non è possibile fare a meno dell'attività svolta dalle medesime sul territorio. L'attività delle associazioni animaliste è infatti assai utile alla cittadinanza ed è necessario continuare a disporre dell'assistenza fornita dalle associazioni, anche mediante contribuzione pubblica;*
- *non si può correre il rischio che un notevole numero di cani randagi venga liberato sul territorio generando gravi conseguenze sulla pubblica incolumità, salute e sicurezza pubblica... omissis;*
- *é fatto divieto a tutte le associazioni di provvedere al ricovero di ulteriori animali”.*

Tale prescrizione è stata confermata nelle OO.SS. successive, tenuto conto che l'attività di accalappiamento dei cani randagi vaganti sul territorio comunale è di competenza esclusiva di ASL BA Servizio Veterinario, secondo quanto stabilito dalla L.R. Puglia n.12 del 3/4/1995, art.6 ;

**DATO ATTO** che nei sopralluoghi effettuati nell'anno 2012 e successivi dalla Ripartizione Tutela dell'Ambiente, dalla Polizia Locale, dal medico veterinario incaricato dall'Amministrazione Comunale o dal Servizio Veterinario della ASL BA presso i siti di A.C.A., A.D.A., Nati per Amarti, L.A.D.A. e Dedicata a..., sono stati inoculati microchip ai cani custoditi volontariamente dalle medesime Associazioni in aree private;

**PRESO ATTO** che:

- gli atti di gara, predisposti dalla scrivente Amministrazione per individuare il soggetto al quale affidare il servizio di gestione dei canili comunali sono in fase di revisione da parte della competente Ripartizione Stazione Unica Appaltante, tenuto conto anche della pronuncia n.285/2016 della Corte Costituzionale;

- a seguito della nota prot. n.146661 del 19/6/2015, con la quale la Ripartizione Tutela dell'Ambiente ha invitato la Ripartizione Infrastrutture ed il Consorzio A.S.I ad attivare con ASL BA Servizio Veterinario area "C" ogni iniziativa per le verifiche necessarie, da parte di quest'ultima, sulla conformità di quanto realizzato alle condizioni e prescrizioni in tema sanitario stabilite da ASL BA in sede di rilascio del "nullaosta" sulle strutture canile in via S. Milella e parchi rifugio a stabulazione libera in v.le Lindemann:

a) il Consorzio A.S.I., con nota prot. n.58009 del 10 marzo 2017 agli atti della Ripartizione Ambiente, ha comunicato di aver presentato alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari - la SCIA per l'agibilità del canile sanitario ed annesso parco rifugio di via S.Milella, acquisita con prot. n.39485 part.41/2017 - ;

b) la Ripartizione Infrastrutture, Viabilità ed Opere Pubbliche ha recentemente comunicato che sta per provvedere al completamento degli interventi necessari a conseguire il parere favorevole di ASL BA, propedeutico alla conclusione dell'iter dell'agibilità per il parco rifugio in v.le Lindemann;

- la Ripartizione Patrimonio – Settore Gestione Patrimonio ed Inventari, con nota prot. n.208873 del 03/08/2018 ha comunicato che, in data 02/08/2018, è stato stipulato con il Consorzio ASI il contratto di acquisto dell'immobile canile sanitario e parco rifugio in via S. Milella Z.I.;

#### **RILEVATO** che:

- l'accalappiamento dei cani randagi deve essere effettuato esclusivamente dagli operatori della ASL Servizio Veterinario, con conduzione presso il canile sanitario, permanenza ed esecuzione degli interventi prescritti dalle vigenti normative regionali in capo alla ASL, giusta L.R. Puglia n.12 del 3/4/1995, art.6 e i Livelli essenziali assistenza (LEA) all.1 alla D.G.R.P. n.1223 del 04/07/2013, nonché i L.E.A. di cui all'art.1, c.7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502, definiti e aggiornati con D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

- esiste sul territorio una rete di cittadini e di Associazioni che operano per la protezione degli animali ed offrono collaborazione per la cura dei cani randagi reimmessi sul territorio, il monitoraggio sullo stato di salute e la segnalazione di difficoltà o disagio nel rapporto tra cittadini e cani;

- dagli accertamenti disposti negli anni 2017 e 2018 dalla Ripartizione Tutela dell'Ambiente, effettuati dalla ASL Servizio Veterinario e dalla Polizia Locale, con il supporto di funzionari della Ripartizione Tutela dell'Ambiente, in tutte le strutture/aree comunali e private dove sono ricoverati i cani randagi, gestiti dalle associazioni ADA, DEDICATA A..., LADA, NATI per AMARTI e IL RIFUGIO DI ROSA, è stato riscontrato un numero di circa 320 cani oltre altri per i quali sono in corso accertamenti per definirne la provenienza;

- a seguito delle dimissioni del legale rappresentante dell'associazione ACA, la gestione di n.103 cani custoditi dall'Associazione ACA, è stata affidata temporaneamente all'associazione Nati per Amarti Onlus, per le motivazioni riportate nell'O.S. n.28/2018 del 10 agosto 2018;

- l'associazione "Nati per Amarti", nell'ambito della gestione del canile di via S. Milella, si è distinta per le sue capacità e la sua dedizione alla cura del fenomeno dell'abbandono di cani. Infatti, nel periodo di gestione dal 25 febbraio 2016 al 18 ottobre 2018, si sono registrati nel canile n.683 ingressi, a seguito dei quali si sono verificati: n.322 adozioni; n.212 restituzioni ai legittimi proprietari; n.5 sequestri con relativo dissequestro; n.35 reimmissioni sul territorio (di cui n.2 cani di quartiere); n.25 decessi.

- nelle more della conclusione delle procedure per individuare il soggetto al quale affidare il servizio di gestione dei canili comunali, si ritiene necessario affidare la gestione temporanea del canile sanitario, integrata con la gestione del pronto soccorso cani, all'associazione Nati per Amarti;

**ACQUISITO** il parere di ASL BA Dipartimento di Prevenzione prot. n.304946/UOR-9/SIAVA/metr del 22/11/2018;

**VISTI**

- il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e art.672 del Codice Penale;
- la L.281 del 14.8.1991 (Legge Quadro in materia di animali di affezione e randagismo);
- la L.R. 12/95;
- la L.R. 26/06;
- la DGR 28.12.1995 n.6082;
- la D.G.R. 22.07.97 n.4474;
- le D.G.C. n.717 del 24.7.2008 e n.443 del 14.5.2009;
- gli artt.50 e 54 del D. Lgs.267 del 18.08.2000;
- l'O.S. n.2009/00097 del 30.01.2009;
- il Regolamento sulla “ Tutela dei Diritti degli Animali”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 13.12.2012;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le citate motivazioni

## ORDINA

1. **CONFERMARE IL DIVIETO**, per motivi igienico - sanitari, alle Associazioni animaliste di volontariato ADA, DEDICATA A..., LADA, NATI per AMARTI ed IL RIFUGIO DI ROSA, di ricoverare ulteriori animali sia nelle strutture private che nei rifugi comunali di via Saverio Milella e di v.le Lindemann, salvo che nel rispetto delle procedure previste dalla Legge Regione Puglia n.12/1995 art.6 co.1, che attribuisce in via esclusiva l'accalappiamento dei cani randagi alla ASL Servizio Veterinario;
2. **AUTORIZZARE, in via temporanea e in deroga** alle disposizioni normative vigenti in materia di rifugi destinati al ricovero di cani vaganti, le seguenti strutture/aree gestite da:
  - a) Associazione IL RIFUGIO DI ROSA – legale rappresentante Sig.ra Francesca LISCO, in via delle Magnolie s.n.c. Z.I;
  - b) Associazione ADA - legale rappresentante Sig.ra VITALI Giovanna - in strada Caldarola c/o depuratore di Japigia;
  - c) Associazione L.A.D.A. - legale rappresentante Dott.ssa ALESSANDRELLI Maria Carla, in via Oreste, 43;
  - d) Associazione NATI per AMARTI - legale rappresentante Dott.ssa GIAQUINTO Patrizia, presso Madonna della Grotta – S. Caterina.

**Con la prescrizione** che tutte le citate Associazioni ADA, DEDICATA A..., LADA, NATI per AMARTI ed IL RIFUGIO DI ROSA, dovranno provvedere ad effettuare nel corso del tempo, con regolarità ovvero almeno una volta al mese, la **disinfestazione, derattizzazione, sfalcio delle erbe infestanti in particolar modo nel periodo estivo e mantenimento di adeguate condizioni igieniche** delle aree/strutture, **sia private che comunali**, dove sono custoditi i randagi riconosciuti dal Comune di Bari;

3. **E' FATTO OBBLIGO** a tutte le associazioni di provvedere alla sterilizzazione dei cani dalle medesime custoditi, concordando il relativo calendario con il Servizio Veterinario della ASL;

4. **PROROGARE, nelle more dell'individuazione del gestore del canile sanitario tramite procedura di gara aperta**, la gestione del canile sanitario comunale in via S.Milella n.99, integrato con la gestione del pronto soccorso cani, all'associazione Nati per Amarti Onlus.

Il servizio dovrà continuare ad essere assicurato volontariamente h.24, secondo le modalità che saranno individuate con apposita convenzione.

Il Servizio Veterinario ASL, come per legge, assicurerà la gestione sanitaria impiegando, oltre alle proprie strutture, anche la sala operatoria appena allestita nel canile sanitario comunale, una volta autorizzata.

5. **PROVVEDERE**, per i cani randagi accalappiati, espletate le citate procedure previste dalla legge presso il canile sanitario (quali microchippatura, sterilizzazione, ecc.), al mantenimento e custodia presso i rifugi comunali di via S. Milella e v.le Lindemann.

L'associazione di volontariato animalista L.A.V.- Lega Antivivisezione - procederà alla reimmissione dei cani sul territorio comunale di Bari nel rispetto delle previsioni di legge, purché non risultino già coinvolti in episodi di aggressione o sia comprovata la loro pericolosità (L.R. n.26 del 2006, art.2 co.1 lett.b);

**6. DISPORRE ad horas alla associazione A.D.A.** il trasferimento presso il canile comunale di viale Lindemann, fino a completo esaurimento dei posti disponibili, di **n.30 cani** riconosciuti dal Comune, attualmente custoditi e gestiti dalla medesima Associazione nell'area privata nei pressi del depuratore nella zona di via Caldarola - Japigia, in quanto sono state riscontrate situazioni di particolare criticità dal punto di vista igienico-sanitario.

Il trasferimento dovrà avvenire costituendo gruppi compatibili di massimo n.4 animali all'interno di ciascun recinto.

In caso si rendano disponibili nuovi spazi nei recinti del rifugio comunale (es. per adozioni, decessi), di dover procedere con il trasferimento degli ulteriori cani randagi riconosciuti dal Comune, custoditi attualmente presso la citata area privata di via Caldarola.

**Al Servizio Veterinario SIAV Area "A" Area Metropolitana, congiuntamente alla Polizia**

**Locale**, di provvedere alla verifica delle condizioni sanitarie degli animali e che gli stessi siano in possesso dei microchip riconosciuti dal Comune.

**7. Al Direttore della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità ed OO.PP., di completare l'adeguamento delle due strutture di viale Lindemann alle nuove norme intervenute e di curare la manutenzione degli impianti**

#### **DISPONE altresì che**

l'assistenza agli animali **presso le strutture comunali e private** da parte di tutte le associazioni animaliste dovrà avvenire:

- assicurando pulizia e disinfezione quotidiana di cucce/recinti e pertinenze, somministrando quotidianamente, compreso i giorni festivi, cibo e acqua;
- impiegando i prodotti necessari per la pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- provvedendo alla manutenzione ordinaria dei locali e delle aree, in particolar modo allo sfalcio delle erbe infestanti e quant'altro necessario innanzi tutto per l'incolumità dei volontari oltre al benessere dei cani, ivi custoditi, nei recinti e nei vialetti di servizio;
- mantenendo i cani in gruppi compatibili sotto il profilo sociale/comportamentale;
- garantendo, per il tramite di medico veterinario convenzionato o altrimenti individuato, l'assistenza sanitaria dei cani gestiti.

Il personale del servizio veterinario ASL BA potrà accedere alle strutture ove sono ospitati i randagi in qualsiasi momento, al fine di espletare i compiti istituzionali di vigilanza ai sensi dell'art.2 della L. n.281/91, L.R. n.12/95 e ulteriormente previsto con D.G.R. n.1223 del 04/07/2013.

Tutte le Associazioni dovranno tenere presso i luoghi dove sono custoditi i cani un registro/libro mastro di carico/scarico degli animali, costantemente aggiornato, per effetto di adozioni, decessi, ricoveri e quant'altro e su ciascun recinto dovranno essere apposti cartelli che riportano l'elenco dei microchip dei cani ivi ricoverati.

L'efficacia dell'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente del 30/12/2014 prot. n.2014/01477, con riferimento al punto 4 (1° periodo) è prorogata.

**Il presente provvedimento ha validità sino al 30/09/2019**, fatte salve le parti concernenti la gestione dei canili comunali, per le quali cesserà di avere efficacia anticipatamente ove si concluda prima di detto termine la procedura di gara per individuare il gestore del servizio di mantenimento e cura dei cani presso i canili di via S. Milella e viale Lindemann, nonché del canile sanitario comunale, ed il gestore avrà preso servizio.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR di BARI nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

#### **Notificare la presente Ordinanza a:**

- **Dott.ssa GIAQUINTO Patrizia**, legale rappresentante dell'associazione Nati per Amarti, via Domenico Morea n.18, 70125 Bari;

- **Prof.ssa ALESSANDRELLI Maria Carla**, legale rappresentante dell'associazione L.A.D.A., via Manzoni n.5, 70122 Bari;
- **Sig.ra VITALI Giovanna**, legale rappresentante dell'associazione A.D.A., via Don Bosco n.4, 70123 Bari;
- **Sig.ra Francesca LISCO**, legale rappresentante dell'associazione IL RIFUGIO DI ROSA, via delle Magnolie s.n.c. Z.I. 70026 Modugno;
- **Sig.ra TAURINO Gabriella** - legale rappresentante dell'associazione DEDICATA A...- via Giovanni Gentile n.102, 70126 Bari;
- **Sig. GAROFALO Luciano**, Amministratore unico-legale rappresentante Impresa M.A.P.I.A. S.R.L., Prolungamento via Caldarola n.125, 70126 Bari;
- **Dott.ssa LEONE Maria Rosaria**, legale rappresentante dell'associazione L.A.V., via Francesco Muciaccia 15, 70125 Bari;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, a:

- Prefetto di Bari, [prefettura.prefba@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefba@pec.interno.it);
- Servizio Igiene e Sanità Pubblica – S.I.S.P.-ASL BA, [sispmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:sispmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- Servizio Veterinario ASL BA, [siavametropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:siavametropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- Direttore Servizio Veterinario di Sanità Animale SIAV “A” Area Metropolitana Regione Puglia Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, [siavametropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:siavametropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- Comandante della Polizia Locale, [rip.poliziamunicipale@comune.bari.it](mailto:rip.poliziamunicipale@comune.bari.it);
- Presidente del Consorzio ASI, [segreteria generale@pec.consorzioasibari.it](mailto:segreteria generale@pec.consorzioasibari.it);
- Direttore della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità ed OO.PP., [rip.infrastrutture@comune.bari.it](mailto:rip.infrastrutture@comune.bari.it);
- Direttore della Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità, [rip.igieneambiente@comune.bari.it](mailto:rip.igieneambiente@comune.bari.it);

**Il Sindaco**  
dott. ing. Antonio DECARO



## ALLEGATO

- a) la norma di legge derogata è la L.R. n.26/2006;
- b) il termine di scadenza per l'esercizio dei poteri straordinari è di mesi 10 (dieci) dall'adozione del presente provvedimento;
- c) il costo previsto per l'Amministrazione è da quantificare con le strutture ASL competenti;
- d) partecipazione di associazione di volontariato animalista nella gestione del canile sanitario;

MOTIVAZIONE: Gestione del canile sanitario affidata ad Associazione di volontariato animalista iscritta all'Albo Regionale.

Notifica a: associazioni animaliste, Servizio Veterinario ASL, Consorzio ASI, MAPIA s.r.l., Polizia Municipale, Ripartizione Viabilità, Infrastrutture e OO.PP.





### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 20/12/2018 ed è divenuta esecutiva in data 20/12/2018.

Il Dirigente Responsabile  
F.to Antonio Decaro

---

### CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 20/12/2018 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio  
F.to Serafina Paparella

Bari, 20/12/2018

---

### CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente determinazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.

Il Sindaco  
Antonio Decaro

---

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 20/12/2018 al 29/12/2018.

L'incaricato della pubblicazione

Supplente Dir. Rip. Segreteria  
Generale

Bari, 31/12/2018

F.to Mirella de Fusco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>